

Sistema informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

VISTO IL regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Considerato che la Commissione provinciale di Cremona per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, il giardino della Villa Allocchio di proprieta' del Sig. Allocchio Stefano, sito nel Comune di Crema, frazione di San Bartolomeo dei Morti, segnato in catasto ai numeri di mappa 80/b-80/c-76/a-76/b, confinante a nord con il mappale 80/a;

AD EST con la strada provinciale Codogno-Crema;

A SUD con la strada San Bartolomeo-Crema;

AD OVEST con il mappale n. 83; Riconosciuto che l'immobile predetto ha notevole interesse pubblico perche' con la sua vegetazione arborea formata da 30 piante di abete ed altre essenze costituiscono un importante complesso verde di non comune bellezza.

DECRETA:

Il giardino della Villa Allocchio di proprieta' del Sig. Allocchio Stefano, sito nel Comune di Crema, frazione di San Bartolomeo dei Morti, segnato in catasto ai numeri di mappa 80/b-80/c-76/a-76/b, confinante a nord con il mappale 80/a;

AD EST con la strada provinciale Codogno-Crema;

A SUD con la strada San Bartolomeo-Crema;

AD OVEST con il mappale n. 83, poiche' ha notevole interesse pubblico in quanto con la sua vegetazione arborea formata da 30 piante di abete ed altre essenze costituiscono un importante complesso verde di non comune bellezza e' sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il presente decreto sara' notificato al Sig. Allocchio Stefano residente a Crema, frazione San Bartolomeo dei Morti - Villa Allocchio, in via amministrativa a mezzo del messo comunale di Crema. Esso verra', a richiesta di questo Ministero, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, ed avra' efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

ROMA, li' 22 agosto 1963